



Determina n. 02/2017 del 03/10/2017

Prot. n. 0057165

OGGETTO: DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dei molluschi bivalvi vivi della specie **Vongola (Chamelea gallina)**, classificati nell'**ambito 10M003** (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), **da "A" a "B"** ed **OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE** dei molluschi bivalvi vivi della specie **Vongola (Chamelea gallina)** raccolti nell'**ambito 10M003** (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile)

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l'Allegato II, Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l'autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana

VISTO il Regolamento CE n. 882/2004 che fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"

VISTO il D.Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 4821 del 11/02/2013 recante "Molluschi bivalvi vivi - Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zone di produzione di classe A"

VISTA la nota della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot. n. 369252 del 04/09/2017, con la quale si specifica che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi, e i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente quale Autorità Competente Locale

PRESO ATTO dell'esito analitico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Rapporto di Prova n. 17BAT_U/6684 del 02/10/2017, di cui al campione di Vongole (Chamelea gallina) prelevato in data 28/09/2017 con n. di verbale 050110-1700146602B dal Servizio Veterinario di cui sopra nell'ambito di monitoraggio 10M003, risultato non conforme per E. coli (330 MPN/100g)

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di **DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA** dei molluschi bivalvi vivi della specie **Vongola (Chamelea gallina)**, classificati nell'**ambito 10M003** (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), **da "A" a "B"** ed **OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE** dei molluschi bivalvi vivi della specie **Vongola (Chamelea gallina)** raccolti nell'**ambito 10M003** (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile)

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica
 - a. la **DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA** dei molluschi bivalvi vivi della specie **Vongola (Chamelea gallina)**, classificati nell'**ambito 10M003** (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), **da "A" a "B"** e l'**OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE** dei molluschi bivalvi vivi della specie **Vongola (Chamelea gallina)** raccolti nell'**ambito 10M003** (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile) fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei molluschi bivalvi vivi nell'ambito considerato.
2. la Città Metropolitana di Venezia, le Capitanerie di Porto di Venezia, di Caorle e Jesolo-Cavallino e le Forze dell'Ordine cui viene notificata la Determina sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della presente Determina
3. il Servizio Veterinario dell'AULSS 4 è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto
4. la violazione della presente Determina è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 12 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione) e dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato)


DISPONE

che copia della presente Determina 02/2017 sia notificata a **CSM, consorzi e cooperative della pesca operanti nel territorio dell'AULSS 4 Veneto Orientale**

e sia trasmessa, per competenza, a:

- **Autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio (Capitanerie di Porto di Venezia, di Caorle, di Jesolo-Cavallino e Città Metropolitana di Venezia)**
- **Stazioni Carabinieri di Caorle, Eraclea e Jesolo e Guardia di Finanza Unità Operativa Navale di Caorle**
- **Autorità comunali di Caorle, Eraclea e Jesolo**
- **Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione del Veneto**
- **tutti gli indirizzi di cui al protocollo imposto dalla Regione Veneto**

Avverso al presente atto potrà essere opposto ricorso giurisdizionale al Tar del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione amministrativa del provvedimento stesso.



Signed by
Carlo
Bramazza
C=IT
OU=Uiss 10
Veneto
Orientale
O=Uiss 10
Veneto
Orientale/O
2709490277

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramazza